



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE**

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Tel. 0922 531811 - 531812 - Fax 0922 535747
E-mail: portoempedocle@guardiacostiera.it - Website: www.guardiacostiera.it/portoempedocle

ORDINANZA N. 53 /2013

**Piano di gestione locale dell'unità gestionale dell'arcipelago delle Isole Pelagie -
Misure tecniche finalizzate a disciplinare l'esercizio dell'attività di pesca**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle,

VISTO: il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20/12/2002 (*Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della Politica Comune della Pesca*);

VISTO: l'art. 37, lett. m), del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 (*Fondo Europeo per la Pesca*), riguardante le azioni collettive intese a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca mediante l'elaborazione di *Piani Locali di Gestione*;

VISTO: l'art. 19, par. 6, del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21/12/2006 (*Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo*);

VISTO: il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20/11/2009 (*Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca*);

VISTA: la Decisione n. C(2010) 7914 della Commissione dell'11/11/2010 (*Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013*);

VISTO: il Decreto Dirigenziale n. 6 del 20/05/2011 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (*Piani di Gestione nazionali della flotta a strascico*) ed, in particolare, il *Piano di Gestione Sicilia* (strascico l.f.t. < 18 mt.) ed il *Piano di Gestione GSA 16 - Stretto di Sicilia* (strascico l.f.t. > 18 mt.);

VISTO: il Decreto Legislativo 09/01/2012 n. 4 (*Misure per il riassetto della normativa in tema di pesca e acquacoltura*) ed, in particolare, gli art. 7-23, che disciplinano i controlli ed il sistema sanzionatorio in tema di pesca marittima, e l'art. 24, che consente al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di sospendere le attività di pesca o disporre limitazioni in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca;

VISTO: il Decreto Assessorile n. 178/Pesca del 15/05/2012 della Regione Siciliana (*Adozione di Piani di Gestione Locale di cui al bando di attuazione della misura 3.1, lett. m., del FEP*), con cui è stato adottato il *Piano di Gestione Locale dell'unità gestionale dell'arcipelago delle Isole Pelagie*;

VISTO: il Decreto Ministeriale n. 12926 del 27/08/2012 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (*Definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei Piani di Gestione Locali approvati dalle Regioni*);

- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 2 del 30/08/2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (*Adozione delle misure tecniche di cui ai Piani di Gestione Locale inerenti la Regione Siciliana*), con cui sono state adottate le misure tecniche del *Piano di Gestione Locale dell'unità gestionale dell'arcipelago delle Isole Pelagie*;
- VISTA:** la nota n. 23198 del 24/09/2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con cui sono state comunicate alla Direzione Marittima di Palermo le misure tecniche dei *Piani di Gestione Locale* adottate con il citato D.D. n. 2 del 30/08/2012 del M.I.P.A.A.F.;
- VISTA:** la nota n. 4198 del 23/01/2013 della Direzione Marittima di Palermo, con cui sono state comunicate al Compartimento Marittimo di Porto Empedocle le misure tecniche del *Piano di Gestione Locale dell'unità gestionale dell'arcipelago delle Isole Pelagie*;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 15/2013 del 27/05/2013 di questa Autorità Marittima (*Piano di gestione locale dell'unità gestionale dell'arcipelago delle Isole Pelagie*);
- VISTA:** la nota n. 12864 del 26/06/2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con cui è stato espresso parere positivo in esito alla richiesta della Regione Siciliana circa alcune proposte di modifica ai *Piani di Gestione Locale* della Regione Siciliana;
- VISTA:** la nota n. 18834 del 13/11/2013 della Regione Siciliana - Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi per la pesca, con cui si comunicano al Compartimento Marittimo di Porto Empedocle le varianti apportate al *Piano di Gestione Locale dell'unità gestionale dell'arcipelago delle Isole Pelagie* e si richiede di procedere alla modifica della citata Ordinanza n. 15/2013 di questa Autorità Marittima;
- VISTA:** la nota n. 74266 del 13/12/2013 della Direzione Marittima di Palermo;
- CONSIDERATO:** che l'art. 1, c. 4, del citato D.M. n. 12926 del 27/08/2012 dispone che "*le misure tecniche di cui ai Piani di Gestione Locali adottati ai sensi del comma 3 del presente decreto sono comunicate al Capo del Compartimento Marittimo, che provvede all'emanazione di apposita Ordinanza ed alla pubblicazione mediante affissione agli albi dei singoli Compartimenti Marittimi*";
- RITENUTO:** necessario dover procedere all'emanazione di apposita Ordinanza, al fine di rendere esecutive le varianti apportate dalla Regione Siciliana al *Piano di Gestione Locale dell'unità gestionale dell'arcipelago delle Isole Pelagie*;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 02/10/1968 n. 1639 (*Regolamento concernente la disciplina della pesca marittima*);
- VISTO:** Il Decreto Ministeriale del 21/10/2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*Istituzione dell'Area Marina Protetta denominata "Isole Pelagie"*);
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in tema di processo civile*), che recita: "*A far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici*";
- VISTI:** gli art. 17, 219, 223 del R.D. 30/03/1942 (*Codice della Navigazione*) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*);

RENDE NOTO:

che la presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del *Piano di Gestione Locale dell'unità gestionale dell'arcipelago delle Isole Pelagie* (adottato dalla Regione Siciliana con D.A. n. 178/Pesca del 15/05/2012), e delle relative misure tecniche (adottate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.D. n. 2 del 30/08/2012), a seguito della adozione delle varianti al medesimo *Piano di Gestione Locale* comunicata dalla Regione Siciliana con nota n. 18834 del 13/11/2013;

ORDINA:

Art. 1 (Piano di Gestione Locale - Obiettivi e finalità)

1.1 Il *Piano di Gestione Locale dell'unità gestionale dell'arcipelago delle Isole Pelagie* (d'ora in avanti denominato: *Piano di Gestione Locale*) mira a risanare la situazione della pesca costiera, attraverso la messa a punto di regole condivise che da una parte servano a tutelare l'ambiente e le risorse alieutiche, e dall'altra consentano ai pescatori di ciascun segmento di trovare un proprio spazio in modo da garantirne il lavoro in modo sostenibile.

1.2 L'obiettivo generale del *Piano di Gestione Locale* è di recuperare gli stock ittici attraverso la gestione dello sforzo di pesca e l'introduzione di misure tecniche al fine di conseguire: la conservazione della capacità di rinnovo degli stock commerciali; la riduzione dello sforzo di pesca al fine di salvaguardare le risorse ittiche; il miglioramento delle condizioni economiche degli addetti al settore; la massimizzazione delle opportunità occupazionali nelle aree dipendenti dalla pesca.

1.3 Il *Piano di Gestione Locale* mira, inoltre, a minimizzare i conflitti esistenti nell'area relativi alla condivisione delle aree di pesca tra le diverse marinerie operanti al suo interno, in modo da organizzare l'attività di pesca e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse.

Art. 2 (Area interessata)

2.1 La zona disciplinata dalla presente Ordinanza riguarda l'area di mare circostante l'arcipelago delle Isole Pelagie (isole di Lampedusa e Linosa ed isolotto di Lampione), che si estende per 12 miglia nautiche dalla linea di costa del territorio del Comune di Lampedusa e Linosa (il cui sviluppo costiero è pari a circa 44 km).

Art. 3 (Misure tecniche)

3.1 Pesca con reti a strascico

3.1.1 Per le imbarcazioni da pesca a strascico di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 metri, le misure tecniche fanno riferimento al *Piano di Gestione Sicilia* di cui al D.D. n. 6 del 20/05/2011 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

3.1.2 Al fine di individuare una misura a tutela dell'area di ricaduta nel *Piano di Gestione Locale*, l'arresto temporaneo viene fissato, per il segmento "strascico" in tutta l'area di competenza del *Piano di Gestione Locale*, nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre di ogni anno.

3.1.3 In aggiunta al periodo di fermo di cui al precedente paragrafo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile di ogni anno è vietata la pesca a strascico nelle batimetriche comprese tra 100 metri e 200 metri, al fine di preservare i giovanili di gambero rosa (*Parapenaeus longirostris*) e di triglia di fango (*Mullus barbatus*), nelle seguenti zone di mare, rispettivamente a nord e ad est di Lampedusa:

a) Versante nord dell'isola di Lampedusa, perpendicolare compresa tra Punta Ponente e Punta Grecale, area caratterizzata dalle seguenti coordinate geografiche:

- Punta Ponente: 35° 34' 32" N - 012° 31' 55" E;
- Punta Ponente: 35° 37' 48" N - 012° 32' 29" E;
- Punta Grecale: 35° 33' 23" N - 012° 38' 51" E;
- Punta Grecale: 35° 37' 10" N - 012° 40' 16" E;

b) Versante est dell'isola, perpendicolare compresa tra Punta Grecale e Punta Sottile, area caratterizzata dalle seguenti coordinate geografiche:

- Punta Grecale: 35° 31' 07" N - 012° 41' 39" E;
- Punta Grecale: 35° 31' 23" N - 012° 44' 18" E;
- Punta Sottile: 35° 29' 32" N - 012° 42' 23" E;
- Punta Sottile: 35° 30' 02" N - 012° 45' 34" E.

3.2 Fermo tecnico

3.2.1 È vietata la pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi.

3.2.2 Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità che hanno effettuato il fermo non esercitano l'attività di pesca nel giorno di venerdì.

3.2.3 Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse, fatte salve condizioni di urgenza e calamità.

3.3 Permesso di pesca

3.3.1 La competente amministrazione rilascia uno specifico permesso di pesca, ai sensi dell'art. 19, par. 6, del Reg. (CE) n. 1967/2006 ed in conformità al Reg. (CE) n. 1224/2009, in favore di ciascuna imbarcazione abilitata alla pesca a strascico nell'area oggetto del *Piano di Gestione Locale*, con indicazione delle misure tecniche vigenti, delle aree in cui la pesca è interdetta e degli attrezzi consentiti.

3.3.2 Nel rispetto delle norme vigenti, ed allo scopo di favorire il processo di semplificazione amministrativa, il permesso di pesca - rilasciato tenendo conto del principio di stabilità relativa quanto al rispetto delle abitudini di pesca - individua ciascuna imbarcazione all'interno del gruppo autorizzato alla pesca.

3.3.3 Il permesso di pesca di cui al presente paragrafo non sostituisce la prescritta licenza di pesca.

3.4 Taglie minime

3.4.1 Per quel che riguarda le taglie minime si fa riferimento alle vigenti norme comunitarie e nazionali, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al Reg. (CE) n. 1967/2006, al D. Lgs. n. 4/2012 ed al D.P.R. n. 1639/1968.

3.5 Piccola pesca

3.5.1 Nell'area di competenza del Consorzio di Gestione della Pesca Artigianale (Co.Ge.P.A.) di Lampedusa e Linosa l'utilizzo delle reti da posta è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) lunghezza massima consentita delle reti pari a 1.200 metri;
- b) divieto di utilizzo delle reti entro un miglio dalla costa nel versante meridionale dell'isola di Lampedusa (da Punta Ponente a Punta Sottile), nell'area indicata dalle seguenti coordinate geografiche:

- Punta Ponente: 35° 31' 05" N - 012° 31' 56" E;
- Punta Ponente: 35° 30' 25" N - 012° 30' 13" E;

- Punta Sottile: 35° 29' 26" N - 012° 37' 49" E;
- Punta Sottile: 35° 28' 30" N - 012° 37' 11" E;

c) riduzione volontaria dello sforzo di pesca, per tutte le imbarcazioni che operano con attrezzi da posta, nel periodo compreso dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

3.6 Altre limitazioni alla pesca

3.6.1 Nell'area di competenza del Co.Ge.P.A. di Lampedusa e Linosa è vietata la pesca ai pescherecci di dimensioni superiori a 24 metri di lunghezza fuori tutto e/o con potenza motore superiore a 500 KW.

Art. 4 (Vigilanza all'interno dell'area)

4.1 La vigilanza all'interno dell'area di cui all'art. 2 della presente Ordinanza è affidata, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 4/2012 e sotto la direzione del Comandante della Capitaneria di Porto, al personale civile e militare del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, dell'autorità di Pubblica Sicurezza, nonché agli agenti giurati autorizzati.

4.2 Il Co.Ge.P.A. di Lampedusa e Linosa potrà attivare un'azione di supporto alle attività di vigilanza, al fine di verificare che non siano posti in essere atti illeciti relativi ad aree, tempi e modalità di pesca non consentite dal *Piano di Gestione Locale*, nonché al fine di sensibilizzare all'osservanza delle vigenti norme i fruitori dell'area interessata.

4.3 L'azione di supporto di cui al precedente comma potrà essere svolta dal Co.Ge.P.A. sia in mare che presso i punti di sbarco a terra dei prodotti ittici. Eventuali comportamenti illeciti saranno segnalati all'Autorità Marittima, previa stipula di un apposito protocollo (che definisca preventivamente le modalità di tale azione di supporto) tra l'autorità di gestione e la Direzione Marittima di Palermo.

4.4 Il Co.Ge.P.A. si potrà dotare di propri mezzi e personale per la sorveglianza delle attività illecite. L'organismo di gestione, inoltre, è responsabile per la produzione di un rapporto annuale sulle infrazioni e sulle sanzioni comminate ai soci aderenti al Consorzio.

Art. 5 (Area Marina Protetta delle Isole Pelagie)

5.1 Con D.M. del 21/10/2002 è stata istituita l'Area Marina Protetta denominata "Isole Pelagie" il cui ente gestore è il Comune di Lampedusa e Linosa. Lo spazio di mare delimitato dall'A.M.P., suddiviso rispettivamente nelle 3 zone di riserva, si sovrappone territorialmente all'area di competenza del Co.Ge.P.A., mantenendo le caratteristiche del regolamento maggiormente restrittivo.

Art. 6 (Norme sanzionatorie)

6.1 I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4 o degli art. 336, 337 e 650 del Codice Penale, e saranno responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 7 (Norme finali)

7.1 La presente Ordinanza entrerà in vigore alla data della firma, previa:

7.1 La presente Ordinanza entrerà in vigore alla data della firma, previa:

a) pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/portoempedocle di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;

b) affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".

7.2 In aggiunta alle formalità di cui al precedente comma, la diffusione della presente Ordinanza - al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione in base al principio di trasparenza della P.A. - sarà altresì favorita mediante:

a) inoltro alle Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio on line;

b) inoltro alle altre pubbliche amministrazioni interessate;

c) inoltro al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Reparto Pesca Marittima), alla Regione Siciliana (Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi per la pesca), alla Direzione Marittima di Palermo ed alle altre Capitanerie di Porto nella giurisdizione delle Direzioni Marittime di Palermo e Catania;

d) notifica al "Consorzio di Gestione della Pesca Artigianale" (Co.Ge.P.A.) di Lampedusa e Linosa, cui è fatto altresì obbligo di esporla in luogo visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati;

e) inoltro alle principali associazioni nazionali di categoria;

f) inoltro ai principali mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione.

7.3 La precedente Ordinanza n. 15/2013 del 27.05.2013 di questa Autorità Marittima è abrogata a partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

7.4 Le misure tecniche disciplinate dalla presente Ordinanza hanno validità fino alla loro revoca da parte delle competenti Autorità.

7.5 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 31 DIC. 2013

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Massimo DI MARCO

